



Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSEGUITO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. Gaetano Virtuoso

E' presente in Aula il Direttore della Direzione Centrale Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare Dott Giuseppe Pulli per l'attività di supporto tecnico.

**Il Presidente :** pongo all'attenzione dell'Aula la deliberazione di G.C. n. 51 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto : Approvazione della Convenzione, finalizzata a regolare i reciproci diritti ed obblighi del comune e della sua azienda speciale ABC nella gestione del "Servizio Idrico Integrato" nell'ambito della città di Napoli e conseguente autorizzazione alla stipula.

Il provvedimento è stato inviato alle Commissioni Bilancio, Infrastrutture e Lavori Pubblici, Ambiente e Trasparenza, delle quali le Commissioni Bilancio ed Infrastrutture e Lavori Pubblici hanno rinviato l'espressione del parere in Consiglio.

Il provvedimento è stato inviato, altresì, al Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole.

**Il Presidente** cede la parola all'Assessore Calabrese, firmatario del provvedimento.

**Entra in Aula il Consigliere Mundo ( Presenti 44)**

**L'Assessore Calabrese** illustra il provvedimento.

**Il Consigliere Esposito G.** afferma che con il provvedimento in precedenza licenziato relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'ABC e con quello in esame l'Amministrazione ha intrapreso una battaglia contro i poteri forti, che avrebbero voluto la privatizzazione dell'acqua, cercando di colmare i buchi della finanza speculativa saccheggiando i servizi pubblici essenziali.

**Il Consigliere Borriello A.** afferma che il Comune di Napoli, anche nelle passate Amministrazioni, è sempre stato in prima fila nella battaglia dell'acqua pubblica, , mettendo in campo numerose iniziative; il referendum ha evitato la privatizzazione dell'acqua, ma bisogna continuare in questa direzione

**La Consiglieria Molisso** lamenta che nel provvedimento molti punti importanti quali il livello dei servizi, le tariffe , le penali vengono rimandati al disciplinare ed al piano finanziario; afferma che in questo modo non si riesce a comprendere se riusciremo ad avere un livello efficiente.

**Il Consigliere Parisi** ritiene che la gestione di un servizio pubblico deve trovare la coesione di tutte le forze politiche , non soltanto all'atto dell'approvazione del provvedimento, ma anche nel futuro per il buon andamento del servizio stesso. Preannuncia la presentazione di un emendamento per trovare una soluzione per le maestranze dell'ex Consorzio di San Giovanni.

**Si allontana la Consiglieria Molisso ( Presenti 43)**

**Il Presidente** informa l'Aula che sono stati presentati una mozione e sei emendamenti e cede la parola all'Assessore Sodano per la replica.

**L'Assessore Sodano** dopo aver fornito alcuni chiarimenti alle osservazioni dei Consiglieri, si sofferma sugli emendamenti presentati, rilevando che il primo ed il terzo sono dello stesso tenore e chiede ai presentatori di unificarli, trasformandoli in una mozione, questo perché, pur condividendo l'Amministrazione lo spirito dell'emendamento, mancando l'indicazione della copertura finanziaria costituiscono un atto imperfetto.

**Il Presidente** pone all'attenzione dell'Aula la mozione in precedenza presentata, a firma del Consigliere Grimaldi, relativa alla manutenzione delle fontane monumentali, con la precisazione del Consigliere Borriello., concernente l'inserimento della manutenzione dei laghetti artificiali.

**Il Consigliere Palmieri** afferma che non si possono affidare all'ABC cose diverse dalla pulizia ed agli impianti idraulici.

**Il Presidente Pasquino** propone di inserire dopo le parole "manutenzione ordinaria e straordinaria" le parole "per quanto riguarda la parte idraulica"

**Il Consigliere Grimaldi** in merito alla questione dei laghetti, ricorda che ci sono dei servizi che si occupa della gestione dei parchi, è opportuno che le competenze rientrino nell'ambito dei servizi di competenza.

**L'Assessore Sodano** propone di non modificare la mozione con l'aggiunta proposta dal Presidente Pasquino e di rimandare tutto all'interno del rapporto con l'ABC, entro il 31 ottobre.

**Il Consigliere Grimaldi** si dichiara d'accordo, purchè quanto previsto nella mozione venga attuato.

**Il Consigliere Palmieri** preannuncia il proprio voto negativo, dandone le opportune motivazioni.

**Il Presidente** pone in votazione la mozione modificata ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato il documento a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Crocetta ed il voto contrario dei Gruppi N.C.D. e Fratelli d'Italia. (All. I)

**Il Presidente** passa all'esame degli emendamenti e ricorda all'Aula la proposta dell'Assessore Sodano rivolta ai proponenti degli emendamenti nn. 1 e 3, di unificarli e trasformarli in mozione.

**Il Consigliere Parisi** ritiene sufficiente l'impegno dell'Amministrazione, non ha bisogno di ulteriori garanzie, parlando anche a nome del Consigliere Grimaldi.

**Si allontana il Consigliere Mundo ( Presenti 42)**

**Il Consigliere Russo** al contrario, afferma che non intende fare passi indietro, intende vincolare l'Amministrazione e per farlo è necessario un emendamento.

**Il Consigliere Borriello A.** sostiene che la mozione non è parte della delibera, l'emendamento ha un rilievo diverso.

**L'Assessore Sodano** suggerisce un'ulteriore modifica, accettata dai proponenti.

**Entra in Aula la Consiglieria Molisso ( Presenti 43)**

**Il Presidente** lo pone in votazione ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri Lanzotti e Moretto l'emendamento, così come modificato, il cui testo è di seguito riportato:

### **Emendamento n. 1**

Aggiungere al punto 2 del deliberato dopo le parole "servizio fognature" le parole "fermo restando quanto previsto dalla delibera di giunta 856/2014 che al 31 marzo 2015 sia effettuato il primo trasferimento degli impianti ad ABC.( All. 2)

**Il Presidente** passa all'emendamento contrassegnato con il numero 2 a firma della Consiglieria Molisso, per quanto riguarda il primo punto.

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione lo pone in votazione ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Lanzotti, Palmieri e Moretto l'emendamento il cui testo è di seguito riportato :

### **Emendamento n. 2**

Al secondo punto del dispositivo, dopo le parole " Stabilire che l'approvazione da parte della Giunta comunale ....avverrà le parole " previo esame delle competenti commissioni consiliari ( All. 3) .

**Il Presidente** passa al secondo punto dell'emendamento n. 2, sul quale l'Assessore Sodano propone una modifica , accolta dalla Consiglieria Molisso e lo pone in votazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Lanzotti, Palmieri e Moretto l'emendamento il cui testo è di seguito riportato:

### **Emendamento n. 3**

Aggiungere al termine del dispositivo: il piano economico finanziario e il disciplinare dovranno essere comunque approvati entro il 31/10/2015.( All. 4)



**Il Presidente** passa all'emendamento contrassegnato con il numero 4, a firma del Consigliere Borriello A.

**L'Assessore Sodano** ricorda che è stato inserito nella mozione in precedenza approvata.

**Il Consigliere Borriello** lo ritira.

**Il Presidente** pone all'attenzione dell'Aula l'emendamento contrassegnato con il n. 5, a firma del Consigliere Esposito G, sul quale l'Amministrazione esprime parere favorevole e lo pone in votazione.

Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato, a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Moretto e Nonno, l'emendamento il cui testo è di seguito riportato:

#### **Emendamento n. 4**

Sono soppressi i punti 15 e 16, pag. 3 e 4 della premessa della delibera emarginata. **.( All. 5)**

**Il Presidente** passa all'emendamento n. 6, a firma del Consigliere Esposito Gennaro.

Recepito il parere favorevole dell'Amministrazione, lo pone in votazione ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato, a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri Moretto e Nonno e dei Consiglieri Addio, Esposito L. Mansueto, Palmieri, l'emendamento il cui testo è di seguito riportato:

#### **Emendamento n. 5**

Sono soppressi i punti 15 e 16 della premessa, parte II della convenzione allegata alla delibera emarginata in oggetto. **.( All.6 )**

**Il Presidente**, constatato che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola, pone in votazione la deliberazione n. 51 del 5 febbraio 2015 ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza in Aula di 38 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio dell'atto, a maggioranza, con la non partecipazione al voto dei Gruppi N.C.D. e Fratelli d'Italia

(Risultano allontanatesi i Consiglieri Lanzotti, Guangi, Nonno, Mansueto, Addio)

### **Delibera**

l'approvazione della deliberazione di G.C. n. 51 del 5 febbraio 2015, avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione, finalizzata a regolare i reciproci diritti ed obblighi del comune e della sua azienda speciale ABC nella gestione del "Servizio Idrico Integrato" nell'ambito della città di Napoli e conseguente autorizzazione alla stipula, con n. 1 mozione e con n. 5 emendamenti di seguito riportati:

#### **Emendamento n. 1**

Aggiungere al punto 2 del deliberato dopo le parole "servizio fognature" le parole "fermo restando quanto previsto dalla delibera di giunta 856/2014 che al 31 marzo 2015 sia effettuato il primo trasferimento degli impianti ad ABC

#### **Emendamento n. 2**

Al secondo punto del dispositivo, dopo le parole "Stabilire che l'approvazione da parte della Giunta comunale ....avverrà le parole "previo esame delle competenti commissioni consiliari.

#### **Emendamento n. 3**

Aggiungere al termine del dispositivo: il piano economico finanziario e il disciplinare dovranno essere comunque approvati entro il 31/10/2015.

#### **Emendamento n. 4**

Sono soppressi i punti 15 e 16, pag. 3 e 4 della premessa della delibera emarginata.



## Emendamento n. 5


Sono soppressi i punti 15 e 16 della premessa, parte II della convenzione allegata alla delibera emarginata in oggetto.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento, N. 1 mozione, n. 5 emendamenti parere Collegio dei Revisori dei Conti, la deliberazione di G.C. n. 51 del 5 febbraio 2015, composta da 12 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, di complessive 30 pagine, separatamente numerate

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.*

  
Il Dirigente

Dott.ssa E. Barbati



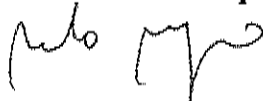
  
Il Coordinatore

Dr. G. Sciala

 del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

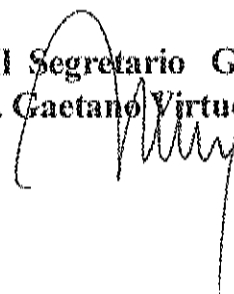
Il Presidente del Consiglio Comunale

Prof. R. Pasquino



Il Segretario Generale

Dott. Gaetano Virtuoso



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **18 MAR 2015**  
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000)

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000  
viene assegnato a \_\_\_\_\_

P.R. \_\_\_\_\_

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente  
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97  
D.L.vo 267/2000 a:

Addì \_\_\_\_\_


Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere  
della procedura attuativa.

P.R. Firma \_\_\_\_\_



COMUNE DI NAPOLI



*Patrizia Solgemi*  
*Nell. I*



**Consiglio Comunale**  
**Gruppo Consiliare Federazione della Sinistra**

**Mozione alla delibera n. 423 del 19/6/2014**

**"Manutenzione delle fontane monumentali- affidamento all'ABC già previsto da Mozione approvata all'unanimità il 27/11/2014"**

**Premesso che**

Le strade e le piazze della Città di Napoli sono abbellite da numerose fontane che, salvo che per alcune eccezioni, si trovano abbandonate nell'incuria più totale, invase da microorganismi e spesso ricolme di rifiuti;

Considerato altresì che le fontane devono essere sottoposte a una manutenzione continua volta ad assicurare la regolare funzionalità dell'impianto idraulico, ma anche ad eliminare formazioni organiche spontanee che si depongono sulle vasche;

Che i principali fattori che concorrono al progressivo deterioramento delle fontane sono:

Muffe e licheni, danneggiamento del sistema di erogazione, agenti atmosferici.

Ritenuto che un corretto programma di manutenzione ordinaria per una fontana pubblica deve prevedere una serie di interventi specifici ad intervalli ben precisi per mantenere la fontana pulita e per evitare maggiori e più costosi danni,

Che un tipico programma di manutenzione prevede: controlli periodici per la pulizia superficiale della fontana, la pulizia delle griglie e filtri, il controllo generale dello stato e del funzionamento, l'analisi dell'acqua per i valori di Ph e di cloro, la somministrazione di prodotto quali antialghe, correttore di Ph e disinfettanti a base di cloro. Ma anche la pulizia radicale che prevede lo svuotamento totale della fontana per effettuare la pulizia approfondita delle superfici, lo smontaggio e la pulizia dei filtri, la pulizia degli ugelli, il controllo delle luci e la somministrazione delle lampadine bruciate.



presentato in 6/3/2015  
18.19.30

1

All. 2

EMENDAMENTO ALLA DELIBERA N° 51 del 05/02/2015

Aggiungere al 2° punto del deliberato, ~~dopo la parola "gestione"~~ *servizio fognario*

nelle more della redazione del piano economico finanziario si completi, entro il 31/03/2015, l'iter di trasferimento del Consorzio San Giovanni assicurando le adeguate risorse finanziarie.

PRESENTATO DALLA F.d.S.

IL CAPOGRUPPO Affari

IL CAPOGRUPPO SEC

Salvatore Pauri

FAVOREVOLE

~~fermo inteso punto 1° della delibera  
di giunta 856/2014 che al 31 marzo 2015  
sia effettuato il trasferimento del piano  
trasferimento degli impianti ex ADL -~~

\* DOPO LA PAROLA SERVIZIO FOGNATURE AGGIUNGERE  
" FERMO REstando quanto previsto dalla delibera  
di giunta 856/2014 che al 31 marzo 2015 sia  
effettuato il pieno trasferimento degli  
impianti ex ADL "

PL



2

COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE  
GRUPPO CONSILIARE "RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA"

Emendamenti alla delibera di giunta comunale di proposta al consiglio n. 51 del 5 febbraio 2015.

all 3.

Al secondo punto del dispositivo, dopo le parole "Stabilire che l'approvazione da parte della giunta comunale...avverrà" le parole "previo esame delle competenti commissioni consiliari".

Aggiungere al termine del dispositivo:

"Il piano economico finanziario e il disciplinare dovranno essere comunque approvati entro sei mesi dall'approvazione della seguente delibera"

all 4

31/α

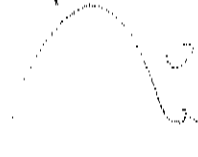
FAVOREVOLE

U

Emendamenti All. 5  
suppressive

Delibera n° 51 del 05/02/2015

4). Sono soppressi i punti 15 e 16, pag. 3 e 4 serie presso  
alla delibera emendativa.

 (20/20)

FAVORE LE




Emendamento  
soppressivo

All. 6

Delibera n° 51 del 05/02/2015


Sono soppressi i punti 15 e 16 delle premesse,  
punto II delle convenzioni allegati alla delibera  
emergenziale in oggetto.

  
FAVOREVOLE

h'

*Nota del Segretario*

*con copia*



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale

Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori

20 FEB. 2015

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2015 0147318 17/02/2015 16.33

Atto Collegio Revisori del Cont.

Ass. Segretario del Consiglio Comunale e Gruppi ...



Alla Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari  
Al sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Ai sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale  
Al sig. Sindaco  
Al sig. Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione  
Al sig. Assessore all'Ambiente  
Al sig. Assessore alle Infrastrutture  
Al sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. *Deliberazione di G.C., n. 51 del 05/02/2015 avente ad oggetto "Proposta al Consiglio comunale di approvazione della Convenzione, finalizzata a regolare i reciproci diritti ed obblighi del Comune e della sua Azienda Speciale ABC nella gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito della città di Napoli e conseguente autorizzazione alla stipula"*.

Si trasmette, in allegato, copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Distinti saluti.

*Il Dirigente*  
**Dr. Giuseppe SCALA**



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei Conti

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Napoli, 17 FEBBRAIO 2015**

*Rif.: Deliberazione di G.C., n. 51 del 05/02/2015 avente ad oggetto "Proposta al Consiglio comunale di approvazione della Convenzione, finalizzata a regolare i reciproci diritti ed obblighi del Comune e della sua Azienda Speciale ABC nella gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito della città di Napoli e conseguente autorizzazione alla stipula".*

*L'anno duemilaquindici, il giorno 17 del mese di febbraio, alle ore 13:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:*

*dr. Vincenzo DE SIMONE                      Presidente*  
*dr. Giuseppe TOTO                              Componente*

*per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.*

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;**

- visto il parere di regolarità tecnica del dirigente proponente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque e del dirigente del Servizio Ambiente Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 in termine di "favorevole";*
- visto il parere di Regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale in termini di "favorevole";*
- lette le osservazioni del Segretario generale;*

**RICHIAMATO IN SPECIFICO LE NORME DI RIFERIMENTO**

**E CIOE'**

*M. Diab*





*Collegio Rivelatori dei Gentili*

- l'art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 in cui si prevede che "gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito..., svolgono le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo secondo le disposizioni della parte III del presente Decreto";
- visto l'art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 142/2006 in cui si stabilisce che "i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le Regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con Delibera entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014...gli Enti locali ricadendo nel medesimo ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche";
- La Deliberazione della Giunta della Regione Campania, n. 812 del 30/12/14, avente ad oggetto "Individuazione dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico";
- L'art. 54 dello Statuto comunale in cui si prevede che "il Comune attiva e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme...mediante aziende speciali per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriali";
- L'art. 60 dello Statuto comunale in cui si disciplinano i rapporti tra le aziende speciali e Comune in cui "...il Consiglio comunale approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza sull'operato dell'azienda verificandone le conformità ai fini statuari...;

#### **TUTTO CIO' PUNTUALIZZATO E RICHIAMATO**

con il presente provvedimento, la G.C. propone al Consiglio l'approvazione di una Convenzione volta a regolare i rapporti con l'Azienda Speciale ABC a cui si affida la titolarità del diritto esclusivo ad esercitare la gestione del Servizio Idrico Integrato e, allo stesso tempo stabilisce che nel corso del progressivo completamento del trasferimento ad

*Rh*      *Deb*



*Collegio Revisori dei Conti*

*ABC delle funzioni relative alla gestione della raccolta, della depurazione, dello smaltimento delle acque reflue e del servizio fognatura, la Giunta comunale approverà il Piano Economico Finanziario proposta dall'ABC nonché il disciplinare tecnico e semprechè il Piano Economico Finanziario redatto dall'ABC sia coerente con il Piano di Riequilibrio Finanziario adottato dal Comune di Napoli ex art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000.*

*E' bene sottolineare che, con Deliberazione di C.C., n. 32 del 26/10/2011, il Comune di Napoli ha disposto la trasformazione dell'ARIN S.p.A. in Azienda Speciale ABC.*

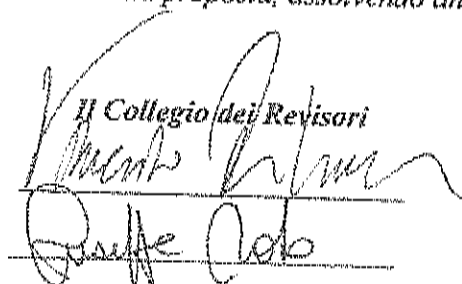
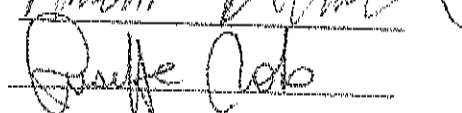
*Inoltre al fine di contenere la spesa degli Enti locali nonché di semplificare il sistema eliminando gli enti intermedi, con la Legge, n. 42/2010, con decorrenza dall'1/1/2013, sono state soppresse le autorità d'ambito sostituite dagli enti di governo dell'Ambito confermando, anche la competenza in materia, "di Regioni ed Enti Locali".*

*Rilevato infine che non avendo la Regione proceduto ad individuare l'estensione del nuovo ATO, il neo costituito Ente di Governo non ha provveduto all'affidamento del Servizio Idrico Integrato, si è pervenuti così alla determinazione di proporre lo Schema della Convenzione finalizzata proprio a regolare i rapporti tra il Comune di Napoli e l'Azienda Speciale ABC per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito della città di Napoli.*

***TUTTO CIO' PRECISATO, RICHIAMATO E FATTO CONSTATARE,***

*il Collegio dei Revisori dei conti nulla ostando sotto il profilo economico-finanziario in quanto l'Atto di Convenzione proposto per l'approvazione non comporta alcun impegno di spesa ed ancora nulla rilevando sotto l'aspetto giuridico e normativo, trattandosi di uno Schema o Atto di Convenzione riferito a modelli predisposti ed elaborati già dall'Amministrazione regionale, esprime il proprio parere in termini di "favorevole" all'approvazione della Convenzione così come è stata proposta, assolvendo anche al proprio obbligo di cui all'art. 239 del TUEL.*

*Napoli, 17 febbraio 2015.*

*Il Collegio dei Revisori*  
  


12  
5-2-15  
COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

24 FEB. 2015

1W 63

proposta al Consiglio

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI  
SERVIZIO PARTECIPAZIONI COMUNALI  
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE  
SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

Proposta di delibera prot. n. 1 del 29 gennaio 2015

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 51

OGGETTO: proposta al Consiglio comunale di approvazione della convenzione, finalizzata a regolare i reciproci diritti ed obblighi del comune e della sua azienda speciale ABC nella gestione del "Servizio Idrico Integrato" nell'ambito della città di Napoli, e conseguente autorizzazione alla stipula

5 FEB. 2015

Il giorno ..... nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° ..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

Mario CALABRESE

Alessandra CLEMENTE

Gaetano DANIELE

Alessandro FUCITO

Roberta GAETA

ASSESENTE

ASSESENTE

ASSESENTE

P

P

ASSESENTE

Francesco MOXEDANO

Annamaria PALMIERI

Salvatore PALMA

Enrico PANINI

Carmino PISCOPO

Ciro BORRIELLO

P

P

P

P

P

P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSESENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Partecipa il Segretario del Comune Ob. GAETANO VIRIORO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La Giunta, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, dell'assessore al Bilancio e dell'assessore all'Ambiente, e su relazione del dirigente del servizio Sistema partecipazioni comunali, del dirigente del servizio Ciclo integrato delle acque, del direttore centrale direzione Ambiente e tutela del territorio e del mare

**PREMESSO CHE:**

1. la legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti ottimali, imponendo altresì a Comuni e Provincie di organizzare il servizio idrico integrato in modo da garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
2. la legge 36/1994 ha altresì stabilito che i Comuni e Provincie dovessero provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990 n.142, trasfusa nel D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;
3. la stessa legge 36/94 ha affidato alle Regioni il compito di disciplinare le forme e i modi di cooperazione tra Comuni e Provincie ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
4. la Regione Campania ha, successivamente, emanato la legge 21 maggio 1997 n.14 che disciplina le modalità di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
5. in applicazione delle legge regionale della Campania 14/97, i Comuni ricadenti nel perimetro dell'ATO 2 Campania (Napoli-Volturno), in data 16 ottobre 1997, hanno costituito un consorzio obbligatorio denominato Ente d'Ambito;
6. all'Ente d'Ambito erano demandate le competenze degli enti locali; esso era incaricato della scelta del gestore del servizio pubblico, delle procedure di affidamento e instaurazione dei relativi rapporti, nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;
7. i rapporti con l'ente gestore del servizio idrico integrato, secondo la predetta disciplina regionale, sarebbero stati regolati da convenzioni sulla base di appositi modelli di convenzione e relativo disciplinare, adottati dalla Regione;
8. il d.lgs 3 aprile 2006 n.152 recante "norme a tutela dell'ambiente" ha mantenuto sostanzialmente invariata la struttura organizzativa di cui alla legge 36/94, prevedendo agli artt. 147 e segg. una dettagliata disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato;
9. l'art. 2 comma 186 -bis della legge 23 dicembre 2009 n.191 introdotto dall'art. 1 comma 1-quinquies del dl 25 gennaio 2010, così come modificato dalla legge di conversione n.42 del 26 marzo 2010 ha stabilito che *"decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della*

IL SEGRETARIO GENERALE

h

presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge";

10. l'art. 13 comma 2 del dl 216/2011 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproroghe) convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n.14 ha previsto che "il termine di cui all'art.2 comma 186 - bis della legge 23 dicembre 2009 n.191 e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012";

11. a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono state definitivamente soppresse le Autorità d'Ambito. L'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha soppresso esclusivamente gli Enti denominati "Autorità d'Ambito", ma non il sistema delle competenze agli stessi affidate;

12. nelle more dell'emanazione di apposita legge per la riassegnazione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle Autorità d'Ambito, al fine di garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate alle Autorità di Ambito, dette funzioni sono state affidate con la Delibera di Giunta Regionale n° 813/12 a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie all'ordinaria amministrazione;

13. successivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 137, della Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria per l'anno 2013), ai Commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, sono state demandate le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006, ovvero tutti i poteri e le funzioni ordinarie e straordinarie dell'Ente d'Ambito. L'art. 148 del Dlgs 152/2006 stabiliva che all'Autorità d'Ambito è "demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato";

14. prima il Governo, con il l'emanazione del d.l. 133/14, poi il Parlamento (con l'approvazione della legge di conversione, L.212/14) sono intervenuti in materia, rinnovando la disciplina del settore idrico, e confermando (all'art. 7) le competenze delle Regioni e degli Enti Locali, altresì modificando la denominazione degli Ambiti Territoriali Ottimali in Enti di Governo degli Ambiti;

15. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.6.2010, dell'Ente d'Ambito 2, in cui è ricompresa la città di Napoli, è stato affidato alla ARIN s.p.a. il servizio idrico integrato. Si legge, nella motivazione della predetta deliberazione: "la scelta di affidare il Servizio Idrico integrato per il territorio del Comune di Napoli all'ARIN s.p.a., società partecipata esclusivamente ed interamente dal Comune stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

che già gestisce il Servizio acquedotto della città di Napoli, rappresenta una scelta obbligata per l'ATO, al fine di assicurare all'utenza il servizio idrico a costi contenuti e di non mandare disperso un capitale umano e di know how faticosamente conseguito nel corso degli anni, tenuto conto di un bacino di utenza di oltre 1.000.000 di cittadini, nell'intesa ed a condizione che, da parte del Comune di Napoli, si sia provveduto, in tempi brevissimi, all'approvazione, ove necessario dello Statuto dell'ARIN, in cui sia prevista la realizzazione del controllo analogo;

16. è noto che il Comune di Napoli, già a quel tempo, esercitava il controllo analogo nei confronti della Società, nei termini di quanto previsto dalle fonti comunitarie in materia (cfr. per tutte sentenza Standt Halle, 1/1/2005);

17. con delibera consiliare del 26.10.2011\_ n. 32 il Comune di Napoli disponeva la trasformazione della propria Spa ARIN in Azienda Speciale A.B.C., ente strumentale avente personalità giuridica di diritto pubblico;

18. l'azienda speciale A.B.C. è subentrata in universum ius ad Arin s.p.a;

19. da ultimo, con delibera di Giunta n.856 del 27.11.14, il Comune di Napoli ha confermato che l'ABC Napoli è deputata a gestire il ciclo integrato delle acque del Comune di Napoli, prevedendo che venisse data una prima attuazione al trasferimento delle attività condotte dal Comune, provvedendosi al trasferimento della gestione dell'impianto di sollevamento di San Giovanni, già gestito dall'omonimo Consorzio, e di altri 22 impianti di sollevamento, non appena ultimate le attività in corso, di ricognizione dello stato d'uso e di consistenza dei medesimi; riservandosi, altresì, con ulteriori provvedimenti di completare il trasferimento ad ABC Napoli delle ulteriori attività relative al ciclo integrato delle acque;

20. nel medesimo provvedimento si è stabilito che l'Azienda Speciale provveda a modificare, entro il 31.3.2015, il piano economico-finanziario già redatto, adeguandolo alle nuove funzioni assegnate; si è inoltre disposto che, entro il 31.10.2015, fosse redatto, d'intesa con il Servizio ciclo integrato delle acque del Comune, un ulteriore piano economico finanziario a medio-lungo termine, atto, tra l'altro, a verificare l'adeguatezza e coerenza delle attuali strutture organizzative con le nuove attività demandate.

#### RILEVATO CHE:

- in ragione della suindicata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATO 2, mai revocata, l'Azienda Speciale ABC, quale successore universale di Arin s.p.a., è da ritenersi, allo stato, affidataria del servizio del ciclo integrato delle acque, in virtù di quanto stabilito dalla L.R. 14/97, tuttora vigente; affidamento confermato nella citata deliberazione di G.C. n. 856 del 27.11.2014;

- la Regione Campania, con deliberazione di G.R. n. 812, del 30.12.2014, ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c.1 del d.l. 12.9.14, n.133, convertito in L.11.11.2014, n.164, l'Ente di Governo dell'Ambito, in sostituzione dell'Autorità d'Ambito soppressa ex lege ( Ente Idrico Ambito Territoriale Ottimale c.d. EIATO), nell'attesa della legge regionale di riordino in corso di approvazione. Tuttavia, l'Amministrazione Regionale

IL SEGRETARIO GENERALE

non ha proceduto ad individuare l'estensione del nuovo ambito territoriale ottimale, né, di conseguenza, si è provveduto, da parte del neo istituito Ente di Governo, all'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 147 c.2 bis e dell'art. 149 bis (come introdotti dall'art. 7 del d.l. 12.9.14, n.133, convertito in L. 11.11.2014, n. 164;

- ai fini della disciplina dell'affidamento in questione, appare necessaria la stipula di una convenzione concessoria tra il Comune di Napoli e l'Azienda speciale, che regoli le modalità di gestione del servizio, sulla falsariga delle convenzioni di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 14/97, stante la mancata predisposizione di una convenzione per la gestione- nonostante la pregressa emanazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATO 2 n. 5/10 - da parte del Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 1 comma 137 della L.R. Campania n. 5/2013;

- a tale convenzione dovrà seguire la stipula di disciplinare tecnico e la redazione di un Piano Economico Finanziario, come previsto anche dalla deliberazione di G.C. n. 856 del 27.11.2014;

- solo a seguito della stipula del disciplinare e del Piano Economico Finanziario di cui sopra, e della verifica della sua adeguatezza alla complessità del servizio, si completeranno le attività finalizzate alla gestione del Servizio Idrico Integrato nella città di Napoli.

OSSERVATO CHE l'autorizzazione alla stipula, da parte dei servizi comunali, della predetta convenzione accessiva all'affidamento del S.I.I. rientra tra le competenze del Consiglio comunale, trattandosi di materia relativa all'organizzazione dei pubblici servizi.

Sentita l'Avvocatura comunale in merito alla coerenza delle pattuizioni di cui alla convenzione con le attività di gestione del servizio di gestione idrica integrata.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del servizio Partecipazioni comunali, dal dirigente del servizio Ciclo integrato delle acque e dal direttore della direzione centrale Ambiente sotto le proprie rispettive responsabilità tecniche per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono:

Il direttore della direzione centrale Servizi finanziari, dirigente ad interim del servizio Partecipazioni comunali  
Raffaele Mucchiello

Il dirigente del servizio Ciclo integrato delle acque  
Salvatore Iervolino

Il direttore della direzione centrale Ambiente e tutela del territorio e del mare  
Giuseppe Pulli

IL SEGRETARIO GENERALE

**CON VOTI UNANIMI**

DELIBERA

6

1. Di proporre al Consiglio comunale l'approvazione della allegata convenzione, finalizzata a regolare i reciproci diritti ed obblighi del comune e della sua azienda speciale ABC nella gestione del "Servizio Idrico Integrato" nell'ambito della città di Napoli, e conseguente autorizzazione alla stipula.
2. Stabilire che l'approvazione, da parte della Giunta comunale, del disciplinare tecnico e, in particolare, del Piano economico finanziario proposto da ABC, avverrà nel corso del progressivo completamento del trasferimento delle funzioni relative alla gestione della raccolta, depurazione e smaltimento di acque reflue, ed al servizio di fognatura a condizione che il Piano economico finanziario sia coerente sia con il Piano di riequilibrio finanziario adottato dal comune di Napoli, ex art. 243 bis e segg. d.lvo 267/2000, sia con la necessità di efficientamento ed economie di scala da assicurarsi nel corso della gestione.

**ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Il direttore della direzione centrale Servizi finanziari, dirigente ad interim del servizio Partecipazioni comunali  
Raffaele Mucciarillo

Il dirigente del servizio Ciclo integrato delle acque  
Salvatore Iervolino

Il direttore della direzione centrale Ambiente e tutela del territorio e del mare  
Giuseppe Pulli

L'assessore alle Infrastrutture  
Mario Calabrese

L'assessore al Bilancio  
Salvatore Palma

L'assessore all'Ambiente  
Tommaso Sodano

Allegati parte integrante del presente atto per complessivi 30 fogli siglati e progressivamente numerati:

- convenzione tra ABC e comune
- delibera ATO 2 n. 5 del 18.6.2010

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

7

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 29 gennaio 2015, AVENTE AD OGGETTO:  
proposta al Consiglio comunale di approvazione della convenzione, finalizzata a regolare i reciproci diritti ed obblighi del comune e della sua azienda speciale ABC nella gestione del "Servizio Idrico Integrato" nell'ambito della città di Napoli, e conseguente autorizzazione alla stipula

Il direttore della direzione centrale Servizi finanziari, dirigente ad interim del servizio Partecipazioni comunali, il dirigente del servizio Ciclo integrato delle acque, il direttore della direzione centrale Ambiente e tutela del territorio e del mare esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:  
**FAVOREVOLE,**

Addi 29 gennaio 2015

Il direttore della direzione centrale Servizi finanziari, dirigente ad interim del servizio Partecipazioni comunali

Raffaele Mucciariello

Il dirigente del servizio Ciclo integrato delle acque

Salvatore Iervolino

Il direttore della direzione centrale Ambiente e tutela del territorio e del mare

Giuseppe Pulli

- 4 FEB. 2015

Pervenuta in Ragioneria Generale il ..... Prot. iw 63

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

V.P.A.

IL RAGIONIERE GENERALE

#### ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione

L.....

Impegno precedente L.....

Impegno presente L.....

L.....

Disponibile

L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Controllo e Registrazione Spese

8

Napoli, 05.02.2015

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta della D.C. Ambiente, Tutela del territorio e del mare.

Prot. n. 1 del 29/01/2015

IW63 del 04/02/2015

*Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.*

*Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bi, ter e quater del D. Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12, approvato con Deliberazioni Consiliari n. 3 del 28/01/2013 e n. 33 del 15/07/2013.*

Premesso che l'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) è un territorio, individuato dalle Regioni, su cui è organizzato un servizio pubblico integrato e su cui agisce l'Autorità d'ambito, ossia, una struttura dotata di personalità giuridica che organizza, affida e controlla la gestione del servizio integrato.

Premesso, altresì, che, per il servizio idrico, i Comuni ricadenti nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Campania, in cui è ricompresa la città di Napoli, in data 16/10/1997, hanno costituito, quale autorità d'ambito, un consorzio obbligatorio denominato "Ente d'Ambito".

Considerato che il Consiglio di Amministrazione del succitato Ente, con Deliberazione n. 5 del 18/06/2010, ha affidato il servizio idrico alla ARIN SpA -- società partecipata esclusivamente ed interamente dal Comune di Napoli.

Considerato, inoltre, che il Comune di Napoli, con Deliberazione C.C. n. 32 del 26/10/2011, ha disposto la trasformazione della ARIN SpA in Azienda Speciale A.B.C., ente strumentale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

Preso atto che, al fine di contenere la spesa degli enti locali, nonché, semplificare il sistema eliminando gli enti intermedi, con la L. 42/2010, a partire dall'01/01/2013, sono state soppresse le autorità d'ambito sostituite dagli Enti di governo dell'Ambito confermando la competenza, in materia, di Regioni ed Enti locali.

Rilevato, infine, che, non avendo l'Amministrazione Regionale proceduto ad individuare l'estensione del nuovo ATO, il neo istituito Ente di Governo non ha provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato,

con il presente schema:

- si approva la sottoscrizione della convenzione finalizzata a regolare i rapporti tra il Comune di Napoli e l'azienda speciale A.B.C. per la gestione del "Servizio Idrico Integrato" nell'ambito della città di Napoli.



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Controllo e Registrazione Spese

SIRILEVA:

- che, come riportato esplicitamente nella proposta in oggetto, l'approvazione del Piano Economico Finanziario proposto dall'azienda speciale ABC avverrà, da parte della Giunta Comunale, nel corso del progressivo completamento del trasferimento delle funzioni connesse al servizio idrico integrato all'azienda ABC, e sempreché il Piano Economico avanzato da quest'ultima sia coerente con il Piano di Riequilibrio Finanziario adottato dal Comune di Napoli ex art. 243 bis e segg. Del D.Lgs. 267/2000;
- che, come evidenziato nella parte dispositiva dell'allegato schema, trattasi di atto senza impegno di spesa.

Letto il parere tecnico, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Direttore dei Servizi Finanziari  
Dott. Raffaele Mucataricchio

## Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dagli uffici proponenti.

La deliberazione proposta perviene all'attenzione della Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta; essa, pertanto, è oggetto di una sommaria disamina degli elementi di cognizione rilevabili dall'atto proposto. Viene proposta l'approvazione di una convenzione volta a regolare i rapporti con l'azienda speciale ABC cui si affida "la titolarità del diritto esclusivo [...] ad esercitare la gestione del servizio idrico integrato", stabilendo, nel contempo, che nel corso del progressivo completamento del trasferimento ad ABC delle funzioni relative alla gestione della raccolta, della depurazione, dello smaltimento delle acque reflue e del servizio di fognatura, la Giunta approverà il Piano economico finanziario proposto da ABC, nonché il disciplinare tecnico.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "[...] Letto il parere tecnico, si esprime parere di regolarità contabile favorevole".

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: "la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti, la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali." Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

Lo schema di deliberazione in oggetto fa seguito alla deliberazione n. 423/2014 - con la quale la Giunta comunale ha proposto al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo statuto di ABC - ed alla deliberazione di G.C. n. 856 del 27.11.2014 con la quale è stata confermata l'azienda speciale ABC quale gestore del ciclo integrato delle acque del Comune di Napoli.

Il provvedimento proposto si pone in una fase di riassetto normativo e gestionale del sistema del servizio idrico integrato, avendo la Regione Campania la competenza a determinarsi sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e sull'individuazione degli enti di governo.

In tali sensi, si richiamano:

- l'art. 142, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, in cui si prevede che "Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito [...], svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto";
- l'art. 147, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, in cui si stabilisce che "I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. [...] Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche";

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

- la deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 812 del 30.12.2014, avente ad oggetto "Individuazione dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico".

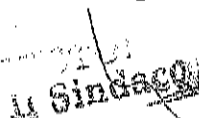
In ordine ai contenuti specifici degli atti e provvedimenti proposti, sui quali la dirigenza proponente avrà esercitato il controllo preventivo, ad essa demandato, di regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si richiamano, altresì:

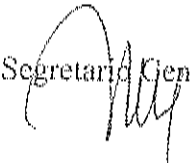
- l'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, in cui si dispone che "[...] Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio. 8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale [...] c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione [...]";
- l'art. 243, comma 3 bis, del D. Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.";
- l'art. 54 dello Statuto comunale in cui si prevede che "1. Il Comune attiva e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme: [...] c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale; [...] Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi, il Consiglio Comunale determina, compatibilmente con le forme di gestione, le finalità e gli indirizzi, le caratteristiche qualitative del servizio da erogare, l'ammontare dei costi sociali a carico del Comune e degli altri enti pubblici. 3. Il controllo sull'osservanza dei criteri, di cui al comma 2 dell'articolo che precede, è svolto da una struttura tecnica che riferisce annualmente al Consiglio sui risultati della gestione.";
- l'art. 60 dello Statuto comunale, in cui si disciplinano i rapporti fra azienda speciale e Comune prevedendo che "1. Il Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali. (elencati al precedente art. 59) [...] 3. Il Consiglio Comunale esercita la vigilanza sull'operato dell'azienda, verificandone la conformità ai fini statuari. [...] 5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone annualmente per il Consiglio comunale una relazione sull'andamento dell'Azienda, illustrando programmi e bilanci, ove richiesto potrà essere sentito personalmente dal Consiglio e dalle commissioni.".

Afferisce alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, ai sensi (anche) delle disposizioni contenute nel Capo VIII (controllo sugli organismi gestionali esterni) del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2013.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive ai fini dell'adozione dell'atto, proposto all'esito dell'istruttoria svolta dagli uffici.

  
Il Sindaco

  
Il Segretario Generale

05.2.15



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DELLA  
DELIBERAZIONE DI G. C.  
N. 51.....DEL 05-2-2015

PROPOSTA AL CONSIGLIO

## CONVENZIONE

Tra

Il Comune di Napoli

E

l'Azienda speciale Acqua Bene Comune

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI FRA IL COMUNE DI NAPOLI ED IL GESTORE DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO ACQUA BENE COMUNE AZIENDA SPECIALE

PARTI I.

### GLOSSARIO

ATO - Ambito territoriale ottimale

ENTE D'AMBITO - è il soggetto costituito ai sensi dell'art. 9 della legge fra i Comuni e le Province di ciascun ambito

AUTORITA' - è il Comune di Napoli

CONTRATTO - è il contratto di utenza tra il Gestore e Utente basato sulla convenzione e sul disciplinare

CONVENZIONE - è lo strumento che regola i rapporti fra il Comune di Napoli e il Gestore; ad essa verrà allegato il disciplinare ed il Piano Economico Finanziario.

DISCIPLINARE - è il documento, allegato alla Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore.

GESTORE - è il soggetto che assicura la gestione del servizio idrico integrato.

IMMISSIONE IN FOGNA - è il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, ove gli scarichi fognari dell'utente si ammettono nella pubblica fognatura

11  
V'

PUNTO DI CONSEGNA - è il punto ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dal Gestore, di norma insistente su proprietà pubblica o asservita, a quella dell'Utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere col punto ove è installato il contatore

SII - Servizio idrico integrato

## **Parte II.**

### **PREMESSE**

1. La legge 5 gennaio 1994 n. 36 ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti ottimali imponendo altresì a Comuni e Provincie di organizzare il servizio idrico integrato in modo da garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. La legge 36/1994 ha altresì stabilito che i Comuni e Provincie debbano provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990 n.142, trasfusa nel D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.
3. La stessa legge 36/94 ha affidato alle Regioni il compito di disciplinare le forme e i modi di cooperazione tra Comuni e Provincie ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale.
4. La Regione Campania ha emanato la legge 21 maggio 1997 n.14 che disciplina le modalità di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato.
5. In applicazione delle legge regionale della Campania 14/97, i Comuni ricadenti nel perimetro dell'ATO 2 Campania (Napoli-Volturno) in data 16 ottobre 1997 hanno costituito un consorzio obbligatorio denominato Ente d'Ambito.
6. All'Ente d'Ambito venivano demandate le competenze degli enti locali; esso è incaricato della scelta del gestore del servizio pubblico, delle procedure di affidamento e instaurazione dei relativi rapporti, nonché del controllo sul servizio reso dal gestore.
7. I rapporti con l'ente gestore del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base di appositi modelli di convenzione e relativo disciplinare, adottati dalla Regione.



8. Il D.lgs 3 aprile 2006 n.152 recante "norme a tutela dell'ambiente" mantiene sostanzialmente invariata la struttura organizzativa di cui alla legge 36/94 , prevedendo agli artt. 147 e segg. una dettagliata disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
9. L'art. 2 comma 186 -bis della legge 23 dicembre 2009 n.191 introdotto dall'art. 1 comma 1-quinquies del DL 25 gennaio 2010, così come modificato dalla legge di conversione n.42 del 26 marzo 2010 ha stabilito che *"decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla entrata in vigore della presente legge"*.
10. L'art. 13 comma 2 del DL 216/2011 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (MILLEPROROGHE) convertito dalla L 24 febbraio 2012 n.14 ha previsto che *"il termine di cui all'art.2 comma 186 – bis della legge 23 dicembre 2009 n.191 e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2010 n°. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n° 10 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012"*.
11. A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono state definitivamente soppresse le Autorità d'Ambito. L'art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42, sopprime esclusivamente il soggetto giuridico "Autorità d'Ambito", ma non il sistema delle competenze allo stesso affidate.
12. Nelle more dell'emanazione di apposita legge regionale per la riassegnazione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle Autorità

d'Ambito, al fine di garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate alle Autorità di Ambito, dette funzioni sono state affidate- con la Delibera di Giunta Regionale n° 813/12- a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie all'ordinaria amministrazione.

13. Successivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 137, della Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria per l'anno 2013), ai Commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, sono state demandate le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006, ovvero tutti i poteri e le funzioni ordinarie e straordinarie dell'Ente d'Ambito. L'art. 148 del Dlgs 152/2006 stabilisce che all'Autorità d'Ambito è *"demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato"*.

14. Prima il Governo, con il l'emanazione del d.l. 133/14, poi il Parlamento ( con l'approvazione della legge di conversione, L.164/14) sono intervenuti in materia, rinnovando la disciplina del settore idrico, e confermando (all'art. 7) le competenze delle Regioni e degli Enti Locali, altresì modificando la denominazione degli Ambiti Territoriali Ottimali in Enti di Governo degli Ambiti.

15. Con deliberazione del C.d.A. dell'Ente D'Ambito Napoli- Volturno ( ATO 2) si è proceduto ad affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato ad Arin s.p.a., interamente partecipata dal Comune di Napoli e sottoposta , in quanto Società affidataria del servizio idrico in regime di in house providing, al controllo analogo da parte dell'Ente azionista.

16. Al predetto affidamento non è seguita la stipula della convenzione prevista dall'art. 2 comma 2 della L.R. Campania n.14/97, né tale convenzione è stata conclusa con ABC dalla struttura commissariale di cui alla deliberazione della G.R. n.813/12 ed alla successiva L.Regione Campania n.5/13, art. 1 comma 137.

17. La Regione Campania, con deliberazione di G.R. n. 812, del 30.12.2014, ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c.1 del d.l. 12.9.14, n.133, convertito in L.11.11.2014, n.164, l'Ente di Governo dell'Ambito, in sostituzione dell'Autorità d'Ambito soppressa ex lege ( Ente Idrico Ambito Territoriale Ottimale c.d. EIATO), nell'attesa della legge regionale di riordino in corso di approvazione. Tuttavia, l'Amministrazione Regionale non ha proceduto ad individuare



l'estensione del nuovo ambito territoriale ottimale, né , di conseguenza, si è provveduto, da parte del neo istituito Ente di Governo, all'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 147 c.2 bis e dell'art. 149 bis ( come introdotti dall'art. 7 del d.l. 12.9.14, n.133, convertito in L. 11.11.2014, n. 164.

18. Con sentenza n.4599/2014 il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad una Società a totale partecipazione pubblica in regime di *in house providing*.

19. Con delibera consiliare del \_26 ottobre 2011 n. 32 il Comune di Napoli disponeva la trasformazione della propria Spa ARIN in Azienda Speciale A.B.C. , ente strumentale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

20. Con delibera di Giunta n.856 del 27 novembre 2014 il Comune di Napoli confermava l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato in favore dell'Azienda Speciale ABC., disponendo altresì che l'Azienda redigesse, entro il 30 marzo 2015, un Piano Economico Finanziario, funzionale alle nuove attività derivanti dall'affidamento della gestione del Servizio idrico integrato, al quale sarebbe dovuto seguire la redazione di un ulteriore Piano Economico Finanziario, entro il 31.10.15, coerente con le funzioni aggiuntive attribuite all'Azienda e con le finalità del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 243 bis e segg. del d.lvo 267/2000.

21. Al fine di imprimere un assetto stabile alla gestione, di garantire il diritto al godimento universale dell'acqua pubblica ,nonchè la tutela dei lavoratori dell'Azienda Speciale ABC, e nell'ottica dell'utilizzazione della risorsa acqua mediante criteri di solidarietà, salvaguardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro, è necessario formalizzare l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in favore dell' Azienda Speciale ABC, sulla falsariga del modello organizzativo previsto dalla LR Campania n. 14/97, tuttora non abrogata.

22. Con la presente convenzione il Comune di Napoli-d'ora in avanti "l'Autorità"-, vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. , di approvazione della proposta di Giunta Comunale n. del , avente ad oggetto "approvazione della convenzione, finalizzata a regolare i reciproci diritti ed obblighi del comune e della sua Azienda speciale nella gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della città di Napoli", rappresentata a ogni effetto di legge, ai fini della stipula della stessa, dal Dirigente pro-tempore del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, abilitato

alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 107 del d.lvo 267/2000,

### **AFFIDA**

la titolarità del diritto esclusivo, salvo le eccezioni regolate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare, ad esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, nel territorio compreso nel perimetro del Comune di Napoli a:

**Azienda Speciale ABC (Acqua Bene Comune)**, d'ora, in avanti " il Gestore", con sede in Napoli alla via Argine, 929, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, \_\_\_\_\_, che sottoscrive la presente convenzione in base ai poteri demandatigli in virtù dello Statuto \_\_\_\_\_, dichiarando espressamente, nella qualità, di accettare i diritti scaturenti dalla presente convenzione, approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in data.

Il Gestore provvederà all'esercizio del servizio idrico integrato secondo le norme seguenti della presente convenzione e nel successivo disciplinare, che ne costituisce parte integrante, che dovrà essere stipulato tra le parti entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, e secondo le disposizioni di cui allo Statuto dell'Azienda Speciale ABC attualmente vigente, e delle sue successive modificazioni.

La durata dell'affidamento è stabilita in 30 anni a decorrere dalla data di attuazione dell'affidamento medesimo, risultante da regolare verbale di consegna, salvo i casi di risoluzione anticipata ed eventuali sopravvenienze normative.

L'estensione territoriale dell'affidamento potrà essere ampliata, qualora vi aderiscano altri Comuni della Città Metropolitana di Napoli, e sempre che la parte prevalente della relativa attività venga svolta nell'interesse del Comune di Napoli.

Le parti espressamente pattuiscono che la presente convenzione e il relativo, approvando disciplinare potranno essere modificati concordemente ogni qualvolta ciò che risulti necessario, a giudizio dell'Ente di Governo d'Ambito regionale o del Comune, per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche o in ragione di sopravvenienze normative; in tale evenienza saranno valutate, a beneficio del Gestore,

eventuali variazioni di tariffa, fatta salva l'approvazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, in modo che rimanga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che le norme della presente convenzione potranno essere modificate e/o integrate dalle ulteriori previsioni di cui agli schemi di Convenzione tipo che verranno definiti dall'Autorità dell'Energia elettrica, del Gas e del Servizio Idrico, che avranno natura di norme imperative rispetto all'attuale testo convenzionale, con relativa inserzione automatica delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 c.c.

Tutto ciò premesso, tra le Parti- come sopra indicate- si conviene e pattuisce quanto segue:

#### ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed, in quanto tali, vengono confermate da entrambe le Parti.

#### ART. 2 - CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano le norme vigenti. In particolare, deve essere garantita, a pena la risoluzione automatica per inadempimento della presente convenzione, la qualità delle acque potabili, la tutela delle risorse idriche e dell'integrità del territorio, la tutela dei diritti degli utenti.

Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ambito territoriale definito nelle premesse. Sono esclusi dall'affidamento di cui alla presente convenzione gli scarichi privati non collegati alla pubblica fognatura e gli impianti per il trattamento esclusivo di acque industriali.

Il presente affidamento ha il fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Napoli secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per le necessità del servizio è in facoltà del Gestore di acquisire acqua da terzi, purché esso sia debitamente autorizzato dall'Autorità.

Dalla data di attivazione dell'affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione.

### ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE - CONTROLLI

a) Il Gestore ha l'obbligo di prestarsi al controllo, da parte dell'Autorità, del corretto esercizio del servizio.

A tal fine gli incaricati dell'Autorità, debitamente autorizzati, potranno accedere in qualunque momento agli impianti del Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire loro tutte le informazioni e i dati tecnici che verranno richiesti.

Il Gestore fornisce, secondo la periodicità specificata nell'approvando disciplinare, tutti i dati richiesti dall'Autorità e da ogni altro Ente che ne abbia diritto per legge, ivi comprese le Autorità di vigilanza.

b) il Gestore provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere oggetto del servizio, affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza.

Si intende per "manutenzione ordinaria" l'esecuzione di tutte quelle verifiche, attività, operazioni e sostituzioni che garantiscano alle reti ed agli impianti il raggiungimento ed il permanere delle condizioni di piena efficienza e funzionalità, secondo gli standard previsti dal Disciplinare e secondo la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ex d.lvo 81/2008 e s.m.i.

La manutenzione straordinaria sarà regolata nel "Programma degli Interventi" incluso nell'approvando disciplinare.

Il Gestore è tenuto a informare preventivamente l'Autorità dell'eventuale sopraggiunta necessità di esecuzione, a suo carico, di interventi manutentivi straordinari imprevisi e/o imprevedibili, non ricompresi nel "Programma degli Interventi"; per essi, all'esito della verifica di necessità e congruità, l'Autorità presterà il relativo assenso, tenendone conto nella determinazione delle tariffe, nell'ambito delle singole componenti delle stesse, come determinate ed approvate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico ;

c) Le parti prendono atto della facoltà di realizzare gli adeguamenti infrastrutturali necessari, ancorché in rapporto alle previsioni della

8) ✓

- pianificazione urbanistica generale e di dettaglio e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesistici;
- d) per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, il Gestore si attiene alla legislazione vigente e alle disposizioni indicate nel disciplinare";
- e) per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore è tenuto all'osservanza delle metodologie generali e di settore fissate nella normativa vigente, in particolare nel D.P.C.M. 4/3/1996, e nel disciplinare;
- f) nel termine stabilito nell'approvando disciplinare, il Gestore sottopone all'Autorità il piano economico- finanziario per la gestione integrata del servizio, e comunque non oltre un anno dalla conclusione della presente convenzione.
- g) cede a carico al Gestore il pagamento dei canoni di cui all'art. 35 delle disposizioni di legge sulle opere e impianti elettrici ( TU.11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni); di tale onere l'Autorità tiene conto nell'aggiornamento periodico della tariffa all'utenza, ferme quelle che saranno le determinazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema Idrico.
- h) il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività e alle misure stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici, a garanzia dell'interesse degli utenti;
- i) per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, secondo le normative vigenti in materia. Tali dotazioni saranno specificate nel disciplinare;
- l) il Gestore è tenuto ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente per legge;
- m) la qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;

- n) i tempi e gli investimenti necessari per il raggiungimento dei valori guida saranno stabiliti nel disciplinare;
- o) gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete abbia, fino alla consegna all'utente, le caratteristiche di cui al punto m) in ogni condizione di esercizio. Nella scelta del processo di trattamento si tende al minimo impatto globale, anche con riferimento alle altre fasi del ciclo integrato. Gli impianti saranno dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivo di disinfezione.
- p) nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- dovrà essere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
  - dovrà essere garantito che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
  - sia reso noto, in sede, di contratto d'utenza, a quali usi è destinabile tale acqua;
  - siano rispettati i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
  - sia raccomandata per queste acque la denaturazione per evitarne usi impropri, purché effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili;
- q) in applicazione di quanto stabilito al precedente punto i), il Gestore dovrà avvalersi di un laboratorio di analisi a valenza interna, idoneo ad assicurare la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio, nel rispetto dei livelli definiti nell'approvando disciplinare;
- r) il Gestore trasmette all'Autorità affidante e alle altre autorità competenti i risultati delle rilevazioni, portanti la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature, eseguite con la metodologia indicata nel disciplinare.
- s) l'Autorità ha facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento ulteriori parti di territorio sul quale svolgere il servizio affidato con la presente convenzione.



In tal caso, i termini finanziari ed economici della presente convenzione saranno equamente rideterminati in accordo tra le parti.

t) il Gestore dovrà sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione dei conti di gradimento dell'Autorità.

u) Il gestore dovrà inoltre comunicare all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i Sistemi Idrici:

a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, secondo le specificazioni di legge, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati tipici della gestione, come espressamente indicata nella convenzione, con riferimento a:

b1) i quantitativi mensili e annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;

b2) i quantitativi mensili e annui immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;

b3) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale e commerciale);

b4) il quantitativo di acqua non contabilizzata;

b5) i dati delle perdite ;

b6) i consumi elettrici annui;

b7) il consumo specifico di energia elettrica medio annuo e di punta;

b8) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue, espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge;

b9) i componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;

c) il conto economico ;

d) gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti di operazioni a terzi, del controllo di qualità del prodotto;

- e) gli indici di liquidità, come da relazione annuale nella quale essi siano descritti e documentati;
- f1) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
- f2) gli scostamenti rispetto al piano e le relative motivazioni.

#### Art. 4- OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ.

L'Autorità:

- a) Autorizza il Gestore per la durata della concessione, a utilizzare, nei limiti di quanto previsto dal regolamento comunale per il canone di concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il suolo e il sottosuolo delle strade e dei terreni demaniali, per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nel programma di interventi di cui all'art. 8. A tal fine l'Autorità si adopera per ottenere, preventivamente e sollecitamente, su richiesta del Gestore, dagli Enti competenti, le autorizzazioni, i permessi, le approvazioni necessarie;
- b) Affida in uso gratuito al Gestore le aree necessarie, nonché le installazioni, opere, dotazioni e attrezzature di cui dispone, da utilizzare per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.
- c) Autorizza il Gestore ad utilizzare per l'intera durata dell'affidamento le fonti di approvvigionamento idrico già disponibili, specificate nell'apposito elenco allegato al disciplinare, nonché quelle reperibili nel territorio, e fatte salve quelle di proprietà del demanio regionale già affidate in concessione al Gestore. Ciò anche per integrare e/o sostituire, ove necessario e nel quadro delle norme vigenti e del programma d'interventi, le alimentazioni esistenti attualmente, coi limiti di cui all'art. 3 punto 1 della presente Convenzione.
- d) Dichiarà a ogni effetto che le acque che non possono essere captate nel territorio affidato al Gestore sono quelle specificate nell'apposito elenco allegato al disciplinare;
- e) Si impegna a far sì che il Gestore, dalla data di efficacia della presente Convenzione, possa, salvo disdetta comunicata nei modi e nei termini previsti

(12) ✓

nei singoli contratti, subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra l'Autorità ed i terzi;

f) Si obbliga a fornire le informazioni e la documentazione che il Gestore richieda;

g) dichiara che l'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, è di propria competenza e responsabilità.

h) delega il Gestore, con obbligo di previa informativa, a negoziare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri Gestori, per la fornitura di eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione, a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito, purché da quanto sopra non derivino danni o carenze di quantità e/o qualità al servizio e purché dette forniture siano compatibili con il Piano Economico Finanziario.

Resta inteso che nei contratti stipulati dal Gestore dovrà essere pattuito che i diritti acquisiti da terzi in forza dei contratti stessi si intenderanno caducati a seguito della risoluzione o della decadenza della convenzione di affidamento, e potranno essere rinegoziati con l'Autorità, ovvero con il successore dell'attuale Gestore.

#### ART. 5 - LIVELLI DEI SERVIZI.

I livelli dei servizi iniziali sono stabiliti nell'approvando disciplinare, in maniera differenziata sul territorio quando ciò sia indispensabile in dipendenza delle infrastrutture esistenti

Per quanto riguarda i livelli minimi dei servizi si applicano le norme vigenti che qui si intendono integralmente riportate, con particolare riferimento all'art. 8 del D.P.C.M. 4/3/1996; nei casi in cui tali livelli minimi non siano possibili al momento d'entrata in vigore della presente convenzione, essi potranno essere garantiti nei tempi e con le modalità previste nel programma di interventi di cui al disciplinare. Nel disciplinare saranno stabilite le procedure, modalità e il programma di interventi per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge. In ogni caso, dovranno

essere obbligatoriamente indicati : a) i fattori di qualità.2) gli indicatori di qualità.3) gli standards di servizio.4) il tempo di crescita.

#### ART. 6 - SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI.

Nel "disciplinare" saranno stabiliti eventuali servizi a favore di altri Enti Locali, aggiuntivi rispetto a quelli contemplati all'art. 7 della presente Convenzione. La prestazione di tali servizi dovrà comunque essere recessiva rispetto alla prevalenza dell'attività svolta in favore dell'Autorità e non dovrà pregiudicare i diritti degli utenti del S.I.I. della Città di Napoli al soddisfacimento degli standards di qualità.

Le quantità di acqua fornite in applicazione del presente articolo saranno fatturate dal Gestore ai Comuni interessati. Dei costi derivanti dai servizi qui considerati si tiene comunque conto, al fine di assicurarne la copertura integrale.

#### ART. 7 - RAPPORTI CON GLI UTENTI.

Successivamente alla stipula della presente convenzione, il Gestore si obbliga, entro 60 giorni, alla stesura del "Regolamento dei diritti dell'utenza", in conformità al D.P.C.M. 27/4/1999 ( "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato"

Il Gestore assicura, a tal riguardo, il diritto ad un'informazione trasparente sulle proprie attività, in favore degli utenti, e promuove iniziative per la diffusione e la promozione della cultura dell'acqua pubblica.

Il regolamento dovrà, inoltre, contenere previsioni relative alla non discriminazione ed alla parità di trattamento degli utenti, alla continuità del servizio, al rispetto della riservatezza dell'utenza, all'obbligo di cortesia degli operatori, alla chiarezza dei messaggi comunicativi.

I cittadini avranno accesso alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale oggetto della presente convenzione, nonché alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità fornite e trattate, ed ai costi per l'attività svolta; a tali fini il Gestore organizza nella propria sede operativa principale un apposito ufficio per le relazioni con l'utenza, con apposito call center.



Il "disciplinare" e il regolamento di utenza prevederanno le penali o i rimborsi dovuti all'utente da parte del Gestore per eventuali disservizi imputabili a quest'ultimo.

#### ART. 8 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

Il piano economico finanziario dovrà essere definito dal Gestore secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente. Il Gestore dovrà inoltre attenersi agli eventuali criteri e indirizzi integrativi delle norme di cui sopra fissati dalla Regione Campania, a norma della leggi regionali.

Il Gestore si obbliga a eseguire le opere e gli interventi contemplati nel programma degli interventi, nei termini ivi previsti - da allegarsi al "disciplinare", in uno con il Piano Finanziario indicante le risorse disponibili e quelle da recepire a cura del Gestore.

Qualora il Gestore appalti a terzi l'esecuzione delle suddette opere, esso è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, ex D.L. 163/06; ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate o controllate al Gestore.

Il suolo e il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa e il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verranno concessi al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, secondo le previsioni e nei limiti di quanto statuito dal regolamento comunale in materia di canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche. Eventuali tasse o canoni per occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, potranno concorrere a determinare la tariffa.

Il programma d'interventi verrà aggiornato e integrato secondo cadenze prestabilite e comunque ogni qual volta si renda necessario per il raggiungimento dei livelli di servizio prestabili, previa redazione del corrispondente Piano Finanziario e connesso eventuale adeguamento della tariffa d'utenza, fatte salve le determinazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed i Sistemi Idrici.

## ART. 9 - GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA.

Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.

La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, è versata alla comunità montana, ove costituita o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Le aree di salvaguardia saranno indicate nell'allegato al "disciplinare".

## 10. TARIFFA

La tariffa costituisce corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

### 10.1. TARIFFE D'APPLICAZIONE

Le tariffe iniziali del servizio idrico integrato - determinate dall'Autorità tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio forniti, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e di quelli dell'Autorità, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di servizio - da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione - saranno quelle risultanti nel "disciplinare", salva l'approvazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico.

La categoria di riferimento dell'utenza viene determinata dal Gestore, sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità; quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito, ed in base alle prescrizioni della legge.

### 10.2. ADEGUAMENTO TARIFFARIO

16  
V'

Gli adeguamenti tariffari saranno conformi alla legislazione vigente, ed alle competenze riconosciute all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico.

#### ART. 11 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE.

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione non è dovuta dagli utenti nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Le parti regoleranno altresì mediante apposita convenzione aggiuntiva gli eventuali casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

#### ART. 12 - RISPARMIO IDRICO.

Il Gestore - attenendosi alle direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica, sottopone annualmente all'approvazione dell'Autorità un programma per l'uso razionale della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenzino rilevanti perdite;
- b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriali, terziario e agricolo.

Degli oneri derivanti dalla messa in atto del programma di cui sopra si tiene conto adeguatamente nell'aggiornamento della tariffa, ferme le determinazioni dell'A.E.E.G.S.I.

#### ART. 13 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE.

Il riutilizzo delle acque reflue è ammesso nei limiti delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo.

Il Gestore e la Regione Campania concorderanno la realizzazione dei programmi che quest'ultima adotterà in tale materia.

Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità, con la periodicità che verrà richiesta dalla medesima, i dati necessari per le informazioni da fornirsi al Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, all'A.E.E.G.S.I e a ogni altra Autorità di controllo, ove previsto dalla legislazione vigente.

#### ART. 14 - DOTAZIONI DEL GESTORE.

In attuazione della legge, le opere, gli impianti e le canalizzazioni relativi al servizio, elencati e descritti nel "disciplinare", sono affidati in uso gratuito al Gestore, che ne assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel disciplinare. Al Gestore sono trasferite altresì le immobilizzazioni, le attività e le passività relative ai segmenti del S.I.I. via via oggetto di trasferimento, ivi compresi gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, secondo quanto indicato nel disciplinare.

Nel "disciplinare" sarà regolata, altresì, l'eventuale gestione di servizi elettrici e di altri servizi pubblici compatibili.

Il Gestore provvederà all'esercizio di quanto ad esso trasferito, e a sostenere i correlati oneri a partire dalla data della effettiva consegna di ogni segmento gestionale del servizio affidato, dandosi atto che l'iniziale trasferimento interverrà entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, risultando da apposito verbale redatto in contraddittorio.

Il Gestore riceverà, altresì in consegna dall'Autorità le immobilizzazioni tecniche ed i beni mobili costituenti cespiti strumentali del servizio affidato in concessione. Di tali beni sarà redatto inventario in contraddittorio tra le parti, con relativa perizia di stima.

#### ART. 15 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE/SUBAFFIDAMENTO.

È fatto divieto al Gestore il subconcedere/subaffidare il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata



risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e di incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.

#### ART. 16. RISOLUZIONE - DECADENZA.

In caso di grave inadempimento agli obblighi stabiliti dalle leggi o dal presente atto, o quando, per negligenza o imperizia, il Gestore comprometta gravemente, nel suo complesso, la tempestiva esecuzione, l'efficacia ed il funzionamento del servizio idrico integrato, l'Autorità notificherà al Gestore stesso diffida a eliminare, in un congruo termine, le irregolarità riscontrate.

Nel caso di mancato adempimento alla diffida, l'autorità assegna al Gestore un ulteriore congruo termine per produrre giustificazioni e, qualora determini motivatamente di non accoglierle, pronuncerà la risoluzione unilaterale dalla concessione, notificandola al Gestore stesso.

In particolare il diritto alla risoluzione sorge automaticamente:

- a) in caso di estinzione o fallimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso d'interruzione generale del servizio idrico o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute gravi inadempienze al disposto della presente convenzione.

Nel caso indicato nella lettera c) la colpa o il dolo del Gestore dovranno essere contestate e risultare da una attestazione dell'Autorità Sanitaria Locale.

Le conseguenze risarcitorie della risoluzione saranno addebitate al Gestore. La risoluzione, per i casi di cui alle lettere b), c) e d) comporterà l'incameramento della polizza fideiussoria di cui al primo comma del successivo art. 18.

#### ART. 17- RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'AUTORITÀ.

Alla scadenza dell'affidamento - come nel caso di risoluzione anticipata - il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della presente concessione, dategli in dotazione o

costruite durante la durata dell'affidamento stesso, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione.

#### ART. 18 - GARANZIE.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, e col disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore sarà tenuto, entro gg. 30 dalla sottoscrizione, a rilasciare una polizza fideiussoria con garanzia a prima richiesta, contratta con una primaria Società Assicurativa o con un Istituto Bancario, il cui controvalore corrisponda, per il primo anno della gestione al 5% del fatturato risultante dall'ultimo Piano Economico e Finanziario redatto dal Gestore in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 26.10.2011, e, per gli anni successivi, del fatturato effettivamente realizzato. Il Gestore è tenuto, altresì, nel termine di gg. 30 dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena la risoluzione della stessa, a dotarsi di polizza fideiussoria con garanzia a prima richiesta idonea a coprire gli interventi dei primi cinque anni della gestione affidata.

#### ART. 19 - PENALI.

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione approvati per ciascun progetto compreso nel Programma di interventi, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali di cui al disciplinare approvando, salvi i maggiori danni. Il disciplinare prevederà altresì clausole penali per irregolarità nell'erogazione del Servizio che compromettano l'efficienza della gestione e la continuità dell'erogazione.

#### ART. 20 - FACOLTÀ DI RISCATTO.

In forza della legge è riconosciuta all'Autorità la facoltà di riscatto.

In tal caso resta inderogabilmente stabilito, essendo questa condizione essenziale per il reperimento da parte del Gestore dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi di intervento di cui all'art. 8, che l'Autorità si accollerà tutte le obbligazioni assunte dal Gestore nei confronti dell'Ente finanziatore o mutuante

20  
V

L'Autorità sarà tenuta a rimborsare le rate di finanziamento fino a quando riscuoterà la tariffa; successivamente a tali rimborsi sarà tenuto il gestore subentrante.

La presente pattuizione dovrà essere riportata nei contratti che verranno stipulati con l'ente finanziatore.

#### ART. 21 - RECESSO DEL GESTORE

E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore. La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme del codice civile.

#### ART. 22 - ASSICURAZIONI.

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi, fino al massimale indicato nel disciplinare. Sino alla stipula di detta polizza, il Gestore curerà di prevedere la conclusione di un' appendice della polizza assicurativa relativa ai servizi già svolti come Azienda Speciale, che copra anche eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione del Servizio idrico integrato.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia.

#### ART. 23 - POTERI SOSTITUTIVI.

Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'art. 17 della presente convenzione per il caso di dichiarazione di decadenza dall'affidamento - l'Autorità eserciterà poteri sostitutivi onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto.

#### ART. 24 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE DEL GESTORE.

Il Gestore si obbliga espressamente, con riguardo al personale alle proprie dipendenze:

- 1) Ad osservare tutte le norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni sociali, nonché di assunzione obbligatoria;
- 2) All'applicazione delle disposizioni del CCNL vigente per i lavoratori subordinati inquadrati nel suo organico;
- 3) A rispettare e far rispettare tutte le cautele in materia di tutela dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ex D.L. 81/2008 e s.m.i.;
- 4) A rispettare gli atti di indirizzo dell'Amministrazione controllante in relazione all'osservanza del disposto di cui all'art. 18 c.2/bis del dl 112/2008.

#### ART. 25 - ONERI FISCALI

Le imposte, i canoni, le tasse, i canoni, e, più in generale, le prestazioni imposte relative all'espletamento del Servizio affidato sono a carico del Gestore.

L'imposta di registro per la stipula della presente convenzione cederà anch'essa a carico del Gestore

#### ART. 26 CLAUSOLA DEL SOLVE ET REPETE- FORO COMPETENTE.

Qualsiasi controversia o contestazione insorta tra le parti non sospenderà l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto.

Ogni controversia sorta tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto è rimessa alla giurisdizione del Giudice Ordinario o, se del caso secondo il relativo riparto di materie, del Giudice Amministrativo. Il foro competente è quello di Napoli.

#### ART. 27 - ELEZIONE DI DOMICILIO.

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione del presente atto, rispettivamente:

- l'Autorità presso la casa Comunale di Napoli, in Palazzo San Giacomo
- il Gestore in via Argine --- Napoli

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte interessata ne avrà data comunicazione all'altra mediante raccomandata a.r.

(22)  
full

# ENTE D'AMBITO "NAPOLI-VOLTURNO"

Via Cesario Console, 3 - 80132 - NAPOLI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 5 del 18 giugno 2010

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.**

L'anno duemiladieci, il giorno 18, del mese giugno, alle ore 18, presso la sede dell'Ente d'Ambito, sito in via Cesario Console, 3 - Napoli - a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. ing. Giuseppe Bruno con l'intervento dei Signori:

			Presenti	Assenti
BRUNO	GIUSEPPE	Presidente	<u>x</u>	
CESARO	LUIGI	Componente	<u>x</u>	
PIRONE	ALFONSO	Componente	<u>x</u>	
DEVOTO	GENNARO	Componente		<u>x</u>
PETTERUTI	NICODEMO	Componente		<u>x</u>
SARRO	CARLO	Componente	<u>x</u>	
VISCARDI	MICHELE	Componente	<u>x</u>	

Assiste il Segretario dott. Ugo Bruni.

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori: Il Presidente, Prof. Antonio Perna e il dr. Armando Cascio, componente - assente giustificato il dr. Maurizio Maracena.


Riconosciuta legale Padunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Ente d'Ambito Napoli - Volturno  
Protocollo Generale

Il sottoscritto responsabile del servizio  
certifica di aver affisso il presente atto  
all'Albo Pretorio di questa residenza  
dal 24/06/2010 al 09/07/2010  
il 24/06/2010

Il Responsabile

*Giuseppe Bruno*



Per copia conforme all'originale

(23)

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### PREMESSO

CHE la legge 36/ 1994, recante disposizioni in materia di risorse idriche, all'art. 8, comma 1, così come confermato dall'art. 147 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, ha previsto che i servizi idrici devono essere organizzati sulla base di Ambiti territoriali ottimali ( ATO ), demandandone alle regioni la relativa delimitazione;

CHE la legge regionale n.14/97 della Regione Campania, all'art. 2 ha suddiviso il territorio regionale in 4 ATO, dettando all'art. 4 le norme per la loro istituzione;

CHE PATO 2, "Napoli Volturno" è stato costituito nei termini di legge, giusta atto costitutivo del 16 ottobre 1997, repertorio 8984bis rogato dal Segretario Generale della Provincia di Napoli;

CHE la legge regionale 1/2007 ha modificato la suddivisione degli ATO prevedendo la istituzione dell'ATO 5 denominato "Terra di Lavoro" comprendendovi tutti i Comuni della Provincia di Caserta già assegnati all'ATO 2;

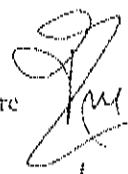
CHE la procedura amministrativa volta all'istituzione del nuovo ATO 5, non si è ancora conclusa e pertanto PATO 2 nella sua originaria configurazione continua a svolgere le proprie funzioni;

CHE l'art. 15 della legge 166/2009 prevede, tra l'altro, che le concessioni relative ai servizi pubblici locali non attribuite in conformità dello art. 23 bis della legge 133/2008 vengano a decadere al 31 dicembre 2011 senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante;

CHE pertanto si rende necessario addivenire con tempestività ad una definizione del modello di gestione del servizio idrico integrato prima che operi il rilevato effetto caducatorio delle concessioni in essere;

CHE con decisione adottata dall'Assemblea in data 30.01.2006 venne disposto di procedere all'affidamento della gestione *in house providing* del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2;

Per copia conforme all'originale 2



CHE sulla base di tale decisione il C.d.A. ebbe a predisporre un documento illustrativo delle possibilità offerte in tale senso dalla legislazione, tenendo conto della particolare situazione creata dalla citata legge regionale n 1 del 2007 che ha disposto la creazione dell'ATO5 "Terra di Lavoro" comprendente tutti i comuni della provincia di Caserta, già facenti parte di questo ATO;


CHE, peraltro, in data 27.05.2009 il Comune di Napoli ha presentato richiesta di affidare all'ARIN SpA, la propria società affidataria del servizio idrico, la gestione del servizio idrico integrato dei comuni ricadenti nell'ATO2, con esclusione di quelli di pertinenza del costituendo ATO5;

CHE la proposta è stata sottoposta all'esame di un gruppo di esperti il quale, con propria relazione, di cui il CdA ha preso atto con deliberazione n. 4 del 07 giugno 2010, ha ritenuto che, fermo restando l'assolvimento delle modalità richieste dall'art 23 bis del D L 25 giugno 2008, n 112, per l'affidamento *in house providing* dei servizi pubblici locali, tra le possibili soluzioni, potrebbe essere disposto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato all'ARIN per il solo territorio del Comune di Napoli senza necessità di aprire ad altri soggetti la titolarità del capitale sociale;

CHE tale soluzione si prospetta peraltro legittimamente praticabile per effetto dell'art 147 comma 2, lett b) e dell'art 150, comma 1, del D Lgs 152/2006, come modificati dall'art 2, comma 13 del D Lgs 16.01.2008, n 4 che ha disposto la sufficienza della *unicità* della gestione del SII all'interno dell'ATO, in luogo della *unicità*, la cui realizzazione comporta di porre in essere strumenti di raccordo tra le diverse gestioni che devono comunque rispondere al requisito del superamento della frammentazione verticale delle gestioni (art 147, comma 2 lett b) del D.Lgs 152/06);

CHE per la restante parte del territorio dell'ATO2 dovrà essere prospettata una diversa forma di aggregazione gestionale tra i relativi comuni per addivenire all'affidamento del servizio idrico integrato così come previsto dall'art 23 bis del D L. 25.06.2008, n 112 convertito nella legge 06.08.2008, n 133, che ha indicato la privatizzazione dei servizi

per copia conforme all'originale 3



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*

pubblici locali a rilevanza economica mediante gara pubblica come soluzione gestionale ordinaria, ammettendo, tuttavia eccezionalmente la possibilità dell'affidamento a società con capitale totalmente pubblico, fatta salva la necessità di procedere alla richiesta preventiva di parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

CHE peraltro, è da tener presente che la Regione Campania, con LR 21.01.2010, n 2, art 1, non impugnata dal Governo, ha definito il SII regionale come servizio privo di rilevanza economica ed ha imposto la partecipazione pubblica maggioritaria nelle società di gestione, stabilendo altresì che " tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere ";

CHE, per quanto si riferisce alla restante parte della provincia di Napoli inclusa nel territorio dell'ATO 2, costituita da 31 comuni, e precisamente relativa ai Comuni di Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Barano, Calvano, Calvizzano, Cardito, Casamicciola, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano, Melito, Monte di Procida, Mugnano, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Serrara Fontana, S. Antimo e Villaricca si procederà allo affidamento del SII ad altro soggetto, sentiti gli enti interessati e ferma restando la previsione di cui al precitato art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/2010, in ordine al mantenimento delle forme di gestione del servizio in essere, fino alla scadenza dei relativi contratti;

CHE per il territorio della provincia di Caserta provvederà il costituendo ATO5 " Terra di Lavoro";

#### CONSIDERATO CHE

la possibilità di affidamento del SII del solo territorio del Comune di Napoli, dividendo sostanzialmente il nuovo ATO 2 in due sub-ambiti coordinati fra di loro, comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti:

Per copia conforme all'originale

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

*(26)*



- 1) La presa d'atto, da parte della Assemblea, della ridefinizione dei nuovi limiti territoriali e strutturali del Piano d'Ambito conseguenti alla istituzione dell'ATO5;
- 2) la predisposizione da parte del CdA della relazione da inviare all'Autorità di vigilanza della concorrenza e del mercato per l'affidamento *in house providing* e la definizione delle modalità di coordinamento delle diverse gestioni per assicurarne l'unitarietà;

#### CONSIDERATO

altresì che la scelta di affidare il SI per il territorio del Comune di Napoli all'ARIN Spa, società partecipata esclusivamente ed interamente dal Comune stesso, che già gestisce il servizio acquedotto della Città di Napoli rappresenta una scelta obbligata per l'ATO al fine di assicurare all'utenza il servizio idrico a costi contenuti e di non mandare disperso un capitale economico e di know how faticosamente conseguiti nel corso degli anni tenuto conto di un bacino di utenza di oltre 1.000.000 di cittadini, nell'intesa ed a condizione che, da parte del Comune di Napoli sia provveduto in tempi brevissimi all'aggiornamento, ove necessario, dello Statuto dell'ARIN in cui sia prevista la realizzazione del controllo analogo da parte dell'Ente proprietario;

VISTO l'art 150 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 nonché l'art 23 bis del DL 25 giugno 2008, n 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 15 del DL 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

VISTO l'art. 1 della legge regionale della Campania n. 2 del 21 gennaio 2010;

VISTO l'art. 9 della legge regionale della Campania n. 14 del 21 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi

**DELIBERA**

Per copia conforme all'originale



1. Di procedere, in attuazione della decisione adottata dall'Assemblea dell'ATO in data 30 gennaio 2006, allo affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO come indicato in premessa, e precisamente individuando due diverse società di gestione di cui l'ARIN SpA sia affidataria del SII nel territorio della città di Napoli;
2. Di procedere, anche separatamente, alla definizione dell'affidamento del servizio idrico integrato per gli altri 31 comuni del nuovo ATO2 tenuto conto di quanto disposto dallo art. 1 della legge regionale della Campania n. 2 del 21 gennaio 2010 anche in ordine al mantenimento delle forme di gestione attualmente in essere, in titolarità di società miste o interamente private, fino alla scadenza naturale dei relativi contratti ;
3. Di dare atto che quanto previsto al precedente punto 1) sarà subordinato alla verifica dell'esistenza di tutte le condizioni di fattibilità previste dalla legge;
4. Di dare incarico al Presidente di predisporre gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Per copia conforme all'originale

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**  
Ai sensi dell'art.49 del T.U. degli Enti Locali  
D.lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

Il Segretario  
dott. Ugo Bruni

Il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla  
regolarità contabile del presente atto.

Napoli .....

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Dott.ssa Paola Sabadin

Il Segretario  
dott. Ugo Bruni

Il Presidente del C.d.A  
dott. Ing. Giuseppe Bruno

Per copia conforme all'originale



(29)

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dell'Ente d'Ambito Napoli-Volturno dal 24/06/2006 per quindici giorni consecutivi, D.lgs. 152/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*G. Bruni*

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4), del T.U. EE.SS., D.lgs. 18/8/2000 N°267.

Napoli, li

IL SEGRETARIO

dott. Ugo Bruni

(30) ✓

12

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 51.....del 05/02/2015 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 30..... separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 05/02/2015..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

*[Firma]*

Data e firma per ricevuta di copia del presente  
atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio  
Segreteria del Consiglio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale

in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

☐ Deliberazione decaduta

\_\_\_\_\_

☐ Altro

\_\_\_\_\_

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 12 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 51..... del 5-2-15.....

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... 30..... pagine separatamente numerate.

☒ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): *Barrare la caselle delle ipotesi ricorrenti.*

(2): *La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*